

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ELENA BARGELLI

Seduta del 21/02/2019

FATTO

A. Il Cliente dichiara di aver fatto da garante alla figlia per un finanziamento erogato dall'intermediario per l'acquisto di un'autovettura a febbraio 2016. A maggio 2016, sempre con finanziamento della resistente, acquistava un'altra autovettura questa volta a suo nome. Le rate venivano regolarmente pagate. A maggio 2017, in occasione di una richiesta di surroga di un mutuo, il cliente apprendeva da un altro intermediario di essere stato segnalato in Crif dalla resistente per entrambi i rapporti. In particolare, per il proprio finanziamento, era segnalato per un'esposizione debitoria per € 16.661,00, mentre per quello della figlia, del quale risultava garante, per € 9.607,00. Dalla segnalazione emergeva, poi, un'esposizione debitoria mensile di € 784,00 per il proprio finanziamento ed € 344,00 per quello della figlia, mentre dagli estratti conto si evinceva solo un'esposizione mensile a favore dell'intermediario di € 209,00.

B. Il cliente espone di essersi rivolto ad altri intermediari ma di aver ricevuto solo rifiuti in ragione della predetta segnalazione e che solo la resistente lo contattava per proporgli ulteriori finanziamenti. Esso dichiara di aver provveduto ad estinguere integralmente il debito relativo al proprio finanziamento tramite bonifico effettuato in data 3 luglio 2017. Ciò premesso, il cliente propone ricorso per chiedere il risarcimento del danno, che quantifica in € 20.000,00, per "danno materiale e morale" e "perdita di credibilità e dignità" nei

confronti degli altri istituti di credito, non avendo avuto altre segnalazioni negative prima del presente.

C. Il cliente afferma che la surroga gli avrebbe permesso un risparmio di € 15.000,00. L'Intermediario chiede, in via preliminare, di respingere il ricorso poiché manifestamente irricevibile/inammissibile; in via subordinata, di respingerlo in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto". In particolare, esso rileva preliminarmente la mancanza di prove con riguardo, non solo alla presunta illegittimità della segnalazione, ma anche all'esistenza della stessa. Il cliente, infatti, non ha prodotto né i contratti che menziona né evidenze delle banche dati. Sempre in via preliminare l'intermediario eccepisce che la domanda relativa al contratto stipulato dalla figlia del cliente in quanto presentata per la prima volta in sede di ricorso. Nel merito l'intermediario espone che il cliente, contrariamente a quanto da questo affermato, aveva ricevuto l'informativa sui SIC di cui all'art. 5 del Codice deontologico, come dallo stesso sottoscritta. Quanto alla segnalazione, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, dalla visura Crif prodotta emerge che non è indicata l'esposizione complessiva della posizione debitoria ma, al limite, quella residua al momento della generazione della visura. In ogni caso, se per assurdo fosse indicata, gli importi dichiarati dal cliente corrispondono, per difetto, al costo totale del credito. Il cliente, dunque, sarebbe stato segnalato per un'esposizione debitoria inferiore e non superiore a quella reale. La rata "mensilizzata" è cosa diversa dalla rata mensile: corrisponde, infatti, alla somma di importo totale del credito, spese di istruttoria ed interessi, divisa per il numero complessivo delle rate. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno l'intermediario evidenzia, in primo luogo, che la segnalazione, oltre ad essere legittima e corretta, è anche positiva. Nessun danno all'immagine può, quindi, essergli derivato. Lo stesso discorso vale anche per il danno patrimoniale: la segnalazione in quanto positiva non poteva avergli causato alcuna restrizione dell'accesso al credito, che comunque non sarebbe provata.

Il cliente contesta le affermazioni dell'intermediario e afferma di non avere allegato nessun documento relativo alla surroga in quanto l'iter non si è concluso a causa della segnalazione.

Le segnalazioni effettuate dall'intermediario per i due contratti di finanziamento, per € 209,00 e 208,00 come rate mensili e € 787,00 e 344,00 come rate mensilizzate, è stata posta in essere senza tener conto che i contratti di finanziamento prevedevano effettivamente una rata finale pari ad € 14.153,00 ed euro 5.239,00 solo alla scadenza dei 24 o 36 mesi di finanziamento ma, considerato che l'acquisto dei beni finanziati rientrava in una campagna promozionale con opzione di riacquisto tra il concessionario e il cliente, la segnalazione doveva avvenire solo alla scadenza effettiva dei contratti e non anticipatamente. L'intermediario poteva segnalare solamente l'esposizione debitoria di euro 209,00 per 24 mesi e 208,00 per 36 mesi.

A luglio 2017 ha estinto anticipatamente il proprio finanziamento. Il cliente espone di essere riuscito in seguito ad effettuare una surroga con un diverso intermediario, che gli ha permesso un risparmio di interessi passivi, risparmio che avrebbe potuto essere maggiore se l'intermediario avesse avuto un comportamento etico.

DIRITTO

Il collegio, esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso la mancanza di preventivo reclamo con riferimento al rapporto intestato alla figlia, la rigetta in quanto dal reclamo e dal riscontro al reclamo può evincersi il riferimento ai due rapporti contrattuali.

Con riguardo alla mancanza di ogni prova della presunta illegittimità della segnalazione e con riguardo alla stessa esistenza di una segnalazione negativa, il collegio osserva che, pur non avendo il cliente allegato al ricorso né i contratti di finanziamento né evidenze delle segnalazioni contestate, in sede di repliche esso produce l'opzione di riacquisto sottoscritta con il venditore dell'autovettura, il bonifico per l'estinzione anticipata di uno dei finanziamenti e l'atto di surroga effettuato con un terzo intermediario, mentre i contratti e le evidenze delle segnalazioni sono prodotti dall'intermediario. Il collegio conclude, quindi, che la documentazione prodotta è sufficiente a esaminare il ricorso nel merito.

Nell'esaminare, nel merito, la domanda di accertamento dell'illegittimità delle segnalazioni in Crif effettuate dall'intermediario con riguardo ad entrambi i rapporti e la domanda il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, il collegio rileva che, alla luce della documentazione prodotta, non risulta l'antigiuridicità del comportamento dell'intermediario; al contrario, dagli stralci dell'evidenza allegata dall'intermediario sembra dedursi che valutazione della performance del debitore sia stata positiva.

Né vi è prova, del resto, del danno patrimoniale e non patrimoniale, che è affermato, senza che sia prodotta alcuna documentazione a supporto. E' bensì vero, infatti, che il cliente dichiara di essere riuscito ad ottenere la surroga del mutuo con un terzo intermediario a condizioni meno vantaggiose rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere dal primo, ma non allega la documentazione relativa al mutuo originario del cliente né alla proposta del primo intermediario.

Preso atto, quindi, del mancato raggiungimento della prova dell'antigiuridicità della condotta dell'intermediario, nonché del danno patito, il collegio respinge il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA